



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ragioneria Territoriale
Via Palestro 15 – 60122 ANCONA
Tel. 071 5028211 Fax 071 5028370
e-mail: rts-an.rgs@pec.mef.gov.it

Agli Istituti Scolastici della
Provincia di Ancona

Ancona, 11/04/2013
Prot. n. 10959 CP

Oggetto: Riduzioni stipendiali per assenze del personale a tempo indeterminato e determinato.

Con la presente nota si forniscono precisazioni con riguardo alle corrette modalità operative per l'applicazione delle riduzioni stipendiali dovute alle assenze del personale.

1. Supplenti brevi e saltuari

A partire dal 1° gennaio 2013, il pagamento degli stipendi al personale supplente breve e saltuario non è più iscritto nel bilancio delle Istituzioni Scolastiche ma viene curato dal Service NoiPa (già SPT) del MEF (cfr. articolo 7 comma 38 del decreto legge 95/2012).

Come previsto dalla circolare MIUR n°8110 del 17/12/2012, “una volta al mese e comunque al termine di ogni contratto le scuole dovranno comunicare a NoiPA la liquidazione, cioè il calcolo di quanto effettivamente spettante in funzione del servizio prestato dal singolo supplente breve e saltuario, **al netto delle eventuali riduzioni e trattenute per assenze** ed al lordo dei ratei di tredicesima maturati”.

Ciò nonostante, continuano a pervenire erroneamente al servizio stipendi di questa Ragioneria, comunicazioni e decreti relativi ad assenze dei supplenti brevi e saltuari, le Istituzioni Scolastiche, invece, avrebbero dovuto **comunicare unicamente a NoiPa le liquidazioni degli stipendi al netto delle trattenute da operare per eventuali giorni di assenza o sciopero del personale supplente breve e saltuario.**

2. Tempestività delle comunicazioni di riduzione o sospensione del pagamento degli assegni

Si premette che la Ragioneria Territoriale, per esigenze tecniche relative alle procedure meccanografiche, ha la possibilità di modificare e regolarizzare gli stipendi dei propri amministrati effettuando le variazioni entro la fine del mese precedente a quello cui gli stessi si riferiscono; pertanto, se le comunicazioni di riduzioni stipendiali vengono trasmesse tardivamente, spesso ben oltre il termine dei periodi di assenza cui si riferiscono, si verifica in alcuni casi, l'accertamento di un consistente credito erariale che, a causa dell'entità, non è possibile recuperare direttamente dagli stipendi.

Si ritiene opportuno ricordare agli uffici in indirizzo, che l'intempestiva comunicazione delle assenze, causa la corresponsione di emolumenti non dovuti che, qualora non venissero recuperati, rappresentano, di fatto, un potenziale danno all'Erario. Si rammenta, infatti, che ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.P.R. 8 agosto 1986, n.538, i Dirigenti "hanno l'obbligo di comunicare **immediatamente** all'ufficio ordinatore della spesa ogni fatto che comporta riduzione o sospensione del pagamento degli assegni di attività ai loro dipendenti".

Per i motivi sopraesposti appare della massima importanza **l'invio immediato del modello predisposto per la comunicazione delle riduzioni stipendiali tramite fax** (mentre il decreto, in duplice copia e corredato della relativa documentazione, potrà pervenire successivamente per posta).

Ad ogni buon fine si comunicano le prossime scadenze previste per le variazioni stipendiali:

Venerdì, 26 aprile 2013 ore 14,00 Chiusura competenze Rata Maggio 2013;

Mercoledì, 29 maggio 2013 ore 14,00 Chiusura competenze Rata Giugno 2013;

Venerdì, 28 giugno 2013 ore 18,00 Chiusura competenze Rata Luglio 2013;

Venerdì, 26 luglio 2013 ore 14,00 Chiusura competenze Rata Agosto 2013;

Venerdì, 30 agosto 2013 ore 14,00 Chiusura competenze Rata Settembre 2013;

Venerdì, 27 settembre 2013 ore 14,00 Chiusura competenze Rata Ottobre 2013;

Martedì, 29 ottobre 2013 ore 14,00 Chiusura competenze Rata Novembre 2013;

Mercoledì, 20 novembre 2013 ore 14,00 Chiusura competenze Rata Dicembre 2013;

Venerdì, 27 dicembre 2013 h 14,00 Chiusura competenze Rata Gennaio 2014.

3. Riduzione del trattamento accessorio in caso di malattia

Ai sensi dell'articolo 71 comma 1 del decreto legge 112/2008 "per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e'

corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione [...] di ogni altro trattamento accessorio".

Il successivo comma 2 del decreto citato fa salvo "il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita"; con parere n°53 del 2008 la funzione pubblica ha considerato anche i periodi di assenza per convalescenza post-ricovero ospedaliero, non soggetti alle riduzioni del trattamento accessorio.

Si ritiene utile precisare che, salvo le eccezioni appena citate, la riduzione del trattamento accessorio avviene nei primi 10 giorni di un singolo periodo di malattia (intendendo con ciò anche un periodo lungo giustificato da più certificati medici).

A causa delle numerose errate comunicazioni di riduzione del trattamento accessorio pervenute, questa Ragioneria ritiene necessario fornire delle istruzioni operative per l'indicazione del corretto codice, nelle varie casistiche di assenza per malattia, sul modello delle comunicazioni di riduzione stipendiale da inviare al servizio stipendi della Ragioneria:

- In caso di malattia con diritto al 100% della retribuzione, i primi 10 giorni senza diritto all'accessorio saranno segnalati tramite assenzenet (e non dovrà essere inviata alcuna comunicazione)
- Per la malattia con trattamento al 90%, si dovrà indicare sul modello il **codice 122 nei primi 10 giorni** ed il **codice 020 per i periodi senza riduzione dell'accessorio**;
- Per la malattia con trattamento al 50%, si dovrà indicare sul modello il **codice 124 nei primi 10 giorni** ed il **codice 004 per i periodi senza riduzione dell'accessorio**;

IL DIRETTORE
Dott. Mario Feroce

Mario Feroce